

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 189/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, lettera c), e l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'incarico di sviluppare il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 e decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽²⁾. Stabiliscono i requisiti di rete per lo sviluppo del SIS II la decisione 2007/170/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d'informazione Schengen II (primo pilastro) ⁽³⁾, e la decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d'informazione Schengen II (terzo pilastro) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1); rettifica nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/1007/GAI (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78); rettifica nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29.

(2) Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁶⁾. Il presente regolamento lascia impregiudicati tali testi, comprese le disposizioni finali.

(3) Dette disposizioni finali definiscono le condizioni che consentiranno al Consiglio, con delibera all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, di stabilire la data di applicazione di tali testi. Esse prevedono, segnatamente, che la Commissione dichiari che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 71, paragrafo 3, lettera c), della decisione 2007/533/GAI, condotto dalla Commissione con gli Stati membri e che gli organi preparatori del Consiglio convalidino i risultati proposti del test e confermino che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

(4) Resta inteso che il presente regolamento dovrebbe essere integrato in futuro dall'adozione di una legislazione appropriata che regoli nei dettagli l'organizzazione e il coordinamento di un test globale del SIS II, che dovrebbe essere eseguito in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione. Il CS-SIS dovrebbe continuare a essere di competenza esclusiva della Commissione.

(5) È necessario effettuare prove per accertare se il SIS II possa operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II.

⁽⁵⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.